

Codice A1815A

D.D. 7 settembre 2016, n. 2316

R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 2572: Unione Montana Valsesia - Progetto di potenziamento acquedotto di Otro in Comune di Alagna Valsesia - Realizzazione in corrispondenza del Rio Riale di un attraversamento in subalveo con la tubazione dell'acquedotto e di uno scarico del locale tecnico acquedotto.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia ad eseguire le opere in oggetto, consistenti nella realizzazione, in corrispondenza del rio Riale, di un attraversamento in subalveo con la tubazione dell'acquedotto e di uno scarico del locale tecnico acquedotto presso la sponda sinistra, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali trasmessi a seguito delle richieste formulate in sede di Conferenza dei servizi ed archiviati presso questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo dovrà essere prevista, a valle della platea in massi, la realizzazione di un taglione anti-scalzamento, attestato ad una profondità minima di m 0,50 al di sotto della generatrice inferiore della tubazione;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- le opere in argomento dovranno essere realizzate entro il 30/09/2017. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia dovrà ottenere il parere della Provincia di Vercelli – Settore tutela ambientale, polizia ambientale e faunistico – venatoria, caccia e pesca, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011);
- l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli e alla Provincia di Vercelli – Settore tutela ambientale, polizia ambientale e faunistico – venatoria, caccia e pesca, a mezzo posta certificata con preavviso di

15 giorni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia dovrà inviare al Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto CRIVELLI)